

**CITTA' DI TORREMAGGIORE**

Piazza della Repubblica

Cod. Fisc. 84000710719 Part. I.V.A. 00536230717
SERVIZI SEGRETERIA E AA.GG.**OGGETTO: RIATTIVAZIONE SPERIMENTALE DEL MERCATO SETTIMANALE DEL LUNEDI' DI PIAZZALE ENRICO FERMI**

ORDINANZA N. 45 DEL 4.6.2020

PROT. 10099

IL SINDACO**CONSIDERATO CHE**

- in applicazione delle disposizioni del DCPM del 26/04/2020, nonché delle conseguenti indicazioni del Centro Operativo Comunale, sono state adottate le ordinanze di sospensione dell'attività presso i mercati settimanali e di commercio ambulante, da ultimo con ordinanza 2020/01130 del 05.05.2020 il termine di sospensione delle suddette attività mercatali è stato prorogato al 17.05.2020 in applicazione del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri emesso in data 26/04/2020.
- con ordinanza della Regione Puglia n. 235 del 14.05.2020 e n. 237 del 17.05.2020, seguita al D.P.C.M del 17.05.2020, sono state adottate le prescrizioni per l'accesso e l'esercizio dell'attività presso i mercati;
- nella conferenza delle Regioni e delle Province Autonome del 15.05.2020, sono state adottate le linee di indirizzo per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative;
- in data 20.05.2020 si è tenuto un incontro con le Associazioni di Categoria, al fine di condividere e partecipare le prescrizioni a carico degli operatori economici, e nell'ambito di tale incontro, si è condiviso che le Associazioni di Categoria le soluzioni da adottare per la nuova organizzazione sperimentale da adottarsi in questo periodo di emergenza sanitaria, dell'area mercatale;

RITENUTA, la necessità di adottare con urgenza ogni provvedimento idoneo a consentire la riattivazione delle attività commerciali presso il mercato settimanale;

VISTI

- la Legge Regione Puglia n. 24 del 16.4.2015;
- l' art. 50 del D. Lgs. 18.8.2000, n.267;
- DM del 28 marzo 2020 del Ministro della salute di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
- il DCPM del 26/04/2020 e del 17.05.2020
- il D.L. 25.03.2020 n. 19
- il D.L. 16.05.2020 n. 33
- il decreto n. 17/2020 del 02.03.2020 del Sindaco del Comune di Bari
- l'ordinanza della Regione Puglia n. 235 del 14.05.2020
- l'ordinanza della Regione Puglia n. 237 del 17.05.2020
- l'informativa n. AOO_002/1145 del 15.05.2020 della Regione Puglia, relativa all'ordinanza n. 235 del 14.05.2020
- le linee di indirizzo per la riapertura delle Attività economiche, Produttive e Ricreative adottate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome in data 15.05.2020;



ORDINA

Prendendo atto delle motivazioni indicate in premessa;

- la riattivazione del mercato settimanale del lunedì alle seguenti condizioni:

- l'attività degli operatori commerciali del mercato è subordinata agli obblighi di seguito indicati:

A) I singoli operatori commerciali devono provvedere alla pulizia ed igienizzazione quotidiana delle attrezzature prima dell'avvio delle operazioni di vendita. Inoltre, al fine di circoscrivere l'area del mercato, i suddetti operatori commerciali devono chiudere lo spazio compreso tra alle proprie bancarelle o mezzi attrezzati congiungendo questi ultimi con nastro di delimitazione di colore bianco e rosso, facendo attenzione a non costituire insidia o pericolo per i pedoni.

B) I singoli operatori commerciali devono essere dotati di protezioni individuali (guantie mascherina protettiva) e devono inoltre mettere, a disposizione dei clienti, il gel igienizzante e i guanti monouso non forati.

C) I singoli operatori commerciali devono mantenere una distanza tra i banchi di almeno mt. 1, ovvero, ove ciò non sia possibile, porre il prolungamento delle tende laterali dei banchi, in materiale plastico, che arrivi a terra, su entrambi i lati.

D) I singoli operatori commerciali delimitano, con scotch o gesso o altro mezzo idoneo, il posizionamento dei clienti, definendo l'area di rispetto antistante il posteggio avente la profondità di mt. 1, garantendo la distanza interpersonale di mt. 2. La distanza tra venditore e cliente non può essere inferiore a mt. 1,50.

E) In caso di vendita di beni usati, l'operatore commerciale ha l'obbligo di provvedere all'igienizzazione di tali beni prima che siano posti in vendita.

F) I singoli operatori commerciali devono attenersi alle disposizioni dell'ordinanza della Regione Puglia n. 237 del 17.05.2020 - linee guida ad essa allegate (commercio al dettaglio su aree pubbliche).

G) Per il contingentamento degli accessi all'area mercatale, questo Comune si avvarrà del personale dell'Associazione dei Carabinieri in congedo e del personale del Corpo di Polizia Locale.

- L'accesso ed il transito da parte degli utenti del mercato è subordinato agli obblighi di seguito indicati:

a) L'accesso all'area mercatale da parte degli utenti è consentito solo ed esclusivamente, in modalità pedonale ed escludendo gli autoveicoli, solo ed esclusivamente, da via Togliatti e da via G. Lippi;

b) Non è consentito l'accesso all'area mercatale senza mascherina protettiva, indossata correttamente coprendo il naso e la bocca;

c) Deve essere rispettato il distanziamento interpersonale di almeno mt. 1 e non devono essere creati assembramenti.

d) Deve essere rispettato il limite di accesso agli stalli indicato a raso dagli operatori commerciali e deve essere utilizzato il gel igienizzante o i guanti monouso non forati messi a disposizione dall'operatore presso il proprio posteggio

2. DISPONE inoltre che



CITTA' DI TORREMAGGIORE

Piazza della Repubblica

Cod. Fisc. 84000710719 Part. I.V.A. 00536230717

SERVIZI SEGRETERIA E AA.GG.



- La presente ordinanza è valida fino a nuova disposizione in materia di contrasto al COVID -19.
 - Gli orari di svolgimento del mercato permangono quelli previsti dal vigente regolamento per il commercio su area pubblica.
 - La violazione alle suddette prescrizioni è sanzionata a norma dell'ordinanza della Regione Puglia n. 237 del 17.05.2020 art. 5 e D.L. del 16.05.2020 n. 33 art. 2 comma 1 e D.L. 25.03.2020 n. 19 art. 4 comma 1.
3. **TRASMETTE** la presente ordinanza al sig. Prefetto, al sig. Questore, al Corpo di Polizia Locale.

Contro il presente provvedimento è ammesso, nel termine di 30 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, ricorso gerarchico al Prefetto di Foggia o in alternativa: entro 60 giorni dalla pubblicazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia; entro 120 giorni dalla pubblicazione, al Capo dello Stato.

Dalla residenza municipale, li 04.06.2020



Il SINDACO
Dott. ENRICO DI POMPO